

V.

RELAZIONE

della Commissione parlamentare di vigilanza
sul Fondo per l'emigrazione (1).

(Relatore: On. Senatore ADAMOLI)

La precedente relazione della Commissione di vigilanza del 25 giugno 1904, le tre successive relazioni sui servizi dell'emigrazione presentate dai Ministri degli affari esteri il 26 marzo 1902, 28 maggio 1903 e 24 marzo 1904, le discussioni che ebbero luogo alla Camera nella tornata del 29 giugno 1904 e al Senato il 1° luglio dello stesso anno, hanno ampiamente svolto e messo in luce, sotto i suoi molteplici aspetti, le questioni di ordine generale che riguardano il problema dell'emigrazione. Così pure, in questi vari documenti, studi e discussioni tanto la legge e il regolamento sull'emigrazione quanto il modo con cui si vennero applicando sono esaminati e analizzati a fondo. Il Ministro degli affari esteri ha ormai dinanzi ben chiariti i punti in cui può essere utile di portare alcuni ritocchi alla legge ed il Commissariato ha dinanzi i criteri direttivi da cui deve prender norma nella sua azione.

Dacchè pertanto i vari servizi dell'emigrazione sono ormai avviati e siamo usciti dalle incertezze degli inizi, e i concetti generali furono già così profondamente e con tanta competenza illustrati nella relazione dell'onorevole Pantano, la Commissione di vigilanza crede essere venuto per essa il momento di circoscrivere il suo compito a quanto, secondo lo spirito della legge, è di sua particolare competenza; di dar conto cioè al Parlamento delle sue deliberazioni in

(1) La presente relazione non avendo potuto essere presentata al Senato prima della chiusura della 1^a Sessione, non poté essere stampata negli atti parlamentari.

merito alla gestione del Fondo dell'emigrazione, e riferire i motivi per cui diede il suo consenso così all'esecuzione di alcune proposte da essa sottoposte, come all'erogazione delle varie somme stanziare nei bilanci.

Quanto ai fatti avvenuti ed ai provvedimenti presi circa l'emigrazione durante l'ultimo esercizio finanziario 1904-1905, al quale si riferisce la presente relazione, essi sono già largamente esposti nella relazione del Commissariato che il Ministro degli esteri ha ora presentato al Parlamento.

La Commissione di vigilanza non potrebbe, pur qualora volesse uscire dai confini del suo mandato, che ripetere quanto è contenuto in quel lavoro che le sta dinanzi. Conscia però dell'alto ufficio affidatole rispetto ad una legge ed a servizi di tanta importanza economica e sociale per il paese, quali sono quelli dell'emigrazione, e che toccano ad una delle esplicazioni di maggior momento della vita nazionale, la Commissione ha seguito con vivo interesse anche lo svolgimento di questioni non ancora risolte, ed esporrà mano mano intorno ad esse il proprio giudizio.

Ci si conceda infine di chiudere queste poche parole di introduzione, inviando un riconoscente saluto al senatore Bodio, che con tanto senno, dottrina, cuore e abnegazione diede il primo impulso all'azione del Commissariato, e lasciò nel suo ufficio, così difficile nel principio del suo funzionamento, tracce imperiture. Vada parimenti un augurio fiducioso al nuovo Commissario generale, l'ammiraglio Reynaudi, nel quale, sin dai suoi primi atti, la Commissione di vigilanza, riscontrò doti conformi alle esigenze dell'alto posto. Già sappiamo poi per prova come egli possa contare con sicuro affidamento sull'ausilio di collaboratori valenti e zelanti.

I.

La relazione del Commissariato al Ministro degli affari esteri e che questi deve presentare al Parlamento, in conformità della legge, giunge quest'anno in ritardo. Ma l'indugio è giustificato dal mutamento del capo del Commissariato e dal rinnovamento del Consi-

glio dell'emigrazione, cosicchè non se ne può far appunto all'Amministrazione. Dobbiamo invece constatare che questo ritardo ha messo in grado il Commissariato di includere nella sua relazione informazioni su fatti e avvenimenti di non lieve importanza e che diversamente avrebbero dovuto essere sottoposti all'esame del Parlamento solamente alla fine del prossimo esercizio. La Commissione di vigilanza non poteva però presentare la propria relazione, in omaggio all'articolo 28, senza aver prima preso cognizione della relazione del Commissariato.

La Commissione parlamentare eletta dalla nuova Legislatura e composta, oltrechè dal sottoscritto — al quale gli onorevoli colleghi vollero affidare l'ufficio di presidente — degli onorevoli senatori Candidiani ed Odescalchi e degli onorevoli deputati De Amicis, Libertini Gesualdo, Morpurgo — si riunì la prima volta il 25 gennaio 1905 con l'intervento di S. E. il Ministro degli affari esteri, e tenne poi parecchie altre sedute, nelle quali procedette via via all'esame del conto consuntivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1903-1904, del bilancio di assestamento per l'esercizio finanziario 1904-1905 e del bilancio preventivo 1905-906, secondo che dalla legge è prescritto.

Esporrò partitamente le discussioni fatte e le deliberazioni prese dalla Commissione di vigilanza circa ognuno dei bilanci — di assestamento, consuntivo, preventivo — sottoposti alla sua approvazione, incominciando dal bilancio di assestamento per l'esercizio 1904-905.

Era questo il più urgente su cui la Commissione doveva pronunciarsi e fu quello che diede luogo a più vivo dibattito per una proposta in esso contenuta, la quale richiamò il più attento esame da parte della Commissione. Intendo dire di uno stanziamento di lire 60,000 proposto per indennità ai regi ufficiali diplomatici e consolari per l'attuazione del servizio della leva militare all'estero, stanziamento che era già stato oggetto di discussione tanto in seno al Consiglio dell'emigrazione, quanto della Camera.

S. E. il Ministro fornì personalmente gli schiarimenti necessari, provando come si tratti di un servizio per utilità esclusiva degli emigranti e dipendente dal nuovo ordinamento della leva per i nostri connazionali all'estero stabilito dagli articoli 33 e 34 della legge sul-

l'emigrazione. Presentò inoltre una tabella di ripartizione approssimativa della somma secondo l'importanza del servizio richiesto nei vari consolati, avvertendo come tale ripartizione fosse stata accuratamente predisposta da un'apposita Commissione nominata dai Ministeri della guerra, della marina e degli affari esteri. Aggiunse non doversi considerare tale somma come consolidata, ma poter essa variare in più e in meno negli anni successivi, a seconda dell'esperienza e delle esigenze del servizio. La Commissione prese in attenta considerazione le osservazioni del Ministro, ma prima di entrare nella discussione in merito dell'argomento della leva, ci si permetta di esporre un concetto di ordine generale, col quale sono consenzienti la maggior parte dei membri della Commissione di vigilanza e che darà ragione, in massima, non solo dell'approvazione per parte della Commissione di vigilanza dello stanziamento di cui ora si discorre, ma pur di altri stanziamenti per fondi posti a disposizione dei nostri rappresentanti all'estero.

Principio fondamentale del Commissariato deve essere di far capo, nella sua azione di assistenza dei nostri connazionali all'estero, per quanto è possibile, al corpo diplomatico e consolare. Non crediamo fondate le accuse che molti, o ripetendo quelle di altri senza un sicuro fondamento di prova o basandosi sopra qualche fatto particolare, fanno al nostro corpo consolare di fiacchezza e di poca cura nel tutelare gli interessi dei nostri connazionali all'estero: crediamo invece che questo istituto dei consoli, organico e disciplinato, abbia in sé gli elementi per prestare servizi efficaci alla nostra emigrazione. Nè questa nostra asserzione è gratuita, ma è basata solidamente su fatti e documenti. Basta percorrere le relazioni, le informazioni, i numerosi atti dei nostri ministri all'estero, e dei consoli, di cui abbondano la corrispondenza del Commissariato e il *Bollettino dell'emigrazione* per tenersene edotti.

Qualunque nuova istituzione di funzioni e di uffici all'estero, all'infuori della giurisdizione dei consoli tenderà soltanto a raggrupparsi in nuovi organismi burocratici ed a produrre perniciosi antagonismi.

È quindi conveniente e profittevole di mettere a disposizione dei

nostri ufficiali all'estero i mezzi sia finanziari sia di persone con i quali possano venire in aiuto dei nostri emigranti, quando l'azione, a tale scopo loro richiesta, esorbiti dai consueti loro obblighi. Ed è equo che in tali casi sopperisca il Fondo dell'emigrazione, dacchè cotali prestazioni vanno a diretto vantaggio degli emigranti. Inoltre, dacchè questi più non concorrono alle spese del loro paese d'origine è equo che col contributo versato al Fondo dell'emigrazione si concorra alle spese eccezionali richieste dalla loro protezione nel nuovo loro domicilio. Ben s'intende che diplomatici e consoli debbono rendere dell'erogazione di tali somme il più stretto conto e che si deve vigilare rigorosamente a che esse vadano a diretto vantaggio degli emigranti e per servigi non compresi nella ordinaria assistenza consolare.

Accrescendosi le mansioni e la responsabilità dei diplomatici e dei consoli, pur s'accresce la responsabilità del Ministero degli esteri circa la competenza e lo zelo dei suoi dipendenti a disimpegnare i delicati nuovi incarichi; e il dovere di vegliare a che essi si mantengano all'altezza del nuovo grave loro compito. E di ciò non abbiamo alcun dubbio.

Ciò premesso, nel caso particolare dello stanziamento delle 60,000 lire per il servizio di leva, la Commissione di vigilanza osservò:

che attualmente gli iscritti alla leva devono pagare al Consolato una tassa per la visita medica, per certificati, ecc., e che qualora venga approvato lo stanziamento in parola, tali tasse dovrebbero sopprimersi e accordarsi a tutti la visita medica gratuita, come in Italia;

che converrebbe studiare opportune modificazioni alle disposizioni attuali concernenti la cittadinanza e l'obbligo di leva, poichè senza tali provvedimenti lo stanziamento proposto non servirebbe a scemare il numero di renitenti alla leva che ora si osserva (1);

(1) Crediamo opportuno di riferire qui appresso le principali disposizioni delle legislazioni vigenti in Austria-Ungheria ed in Germania riguardo agli obblighi di leva dei cittadini residenti all'estero. Queste notizie sono state comunicate dal Ministero della guerra.

Austria-Ungheria. — Chiunque sia soggetto ad obbligo di presentazione per leva non può recarsi all'estero senza permesso; così pure deve ottenere permesso

che sarebbe conveniente iniziare pratiche coi vettori per la riduzione sul prezzo di viaggio ad italiani che si recano in Italia per soddisfare agli obblighi di leva.

Ottenuto dal Governo l'affidamento che le osservazioni della Commissione di vigilanza sarebbero state accuratamente vagliate,

che si sarebbero studiate le modificazioni possibili nella tariffa consolare e l'eliminazione degli atti e vidimazioni inutili, nonchè dei fogli di espatrio a pagamento, e il rilascio gratuito degli atti relativi alla leva, con dichiarazione che siano valevoli solo per tale uso;

che si sarebbe avvisato al modo di rendere gratuita la visita medica all'estero, mediante accordi col Ministero della marina onde

colui che, pure non essendo ancora obbligato alla leva, vuole recarsi all'estero e prevede che prima del ritorno in patria incorrerà negli obblighi di leva.

Questi permessi sono accordati solo in casi eccezionali e di provata necessità.

Gli iscritti residenti permanentemente all'estero possono essere dispensati dal comparire avanti la Commissione di leva qualora presentino dichiarazione del medico di una delle missioni diplomatiche austro-ungariche all'estero, la quale comprovi l'inabilità o la rivedibilità dell'iscritto.

Germania. — I cittadini germanici dai 17 ai 25 anni di età che intendono di emigrare all'estero, debbono richiedere speciale autorizzazione alla Commissione di leva del proprio distretto. A questa spetta accertare, caso per caso, che l'emigrazione non abbia a scopo il sottrarsi al compimento degli obblighi di servizio.

I cittadini germanici domiciliati all'estero al momento in cui comincia l'obbligo di servizio, devono farsi iscrivere sulle liste di leva del distretto di loro scelta.

Le autorità di leva che provvedono pel distretto d'iscrizione del cittadino domiciliato all'estero, decidono ugualmente sulla sorte di questo, in ordine al compimento degli obblighi del servizio. Il rimandare a leve successive sino al 3° anno di concorrenza alla leva, è nelle ordinarie facoltà della Commissione di leva; decisioni definitive sulla inabilità o abilità al servizio e sui titoli per la assegnazione alla riserva di complemento o al Landsturm di 1° bando per circostanze di famiglia sono, anche per questo caso, di competenza della Commissione superiore di leva.

Tali decisioni possono essere prese senza la presentazione personale dello iscritto, in base a dichiarazioni mediche rilasciate dai medici tedeschi all'estero, o da medici esteri a ciò autorizzati dal Cancelliere dell'Impero, oppure dai medici della marina imperiale in servizio attivo. L'identità dell'iscritto è accertata dal Console germanico e la visita ha luogo in presenza di un impiegato del Consolato, e in massima con la testimonianza di un ufficiale di marina.

Decisioni definitive sulla esenzione dal servizio sotto le armi pel solo fatto d'aver stabile dimora all'estero, o di trovarsi all'estero come apprendista di un'arte o di un mestiere, sono di competenza dell'autorità di leva di 3ª istanza, cui i singoli casi vengono deferiti dalla Commissione superiore di leva.

affidare un tale servizio ai medici della marina stessa in servizio di emigrazione;

che si sarebbe esaminato col Ministero della guerra la possibilità di introdurre nella nostra legislazione opportune modificazioni circa l'obbligo di leva per i residenti all'estero, la Commissione di vigilanza approvò lo stanziamento delle 60,000 lire pel prossimo esercizio soltanto, condizionata alla gratuità della visita medica e alla presentazione di un progetto di legge e disciplinare il servizio della leva all'estero.

Per quanto però ci consta da ulteriori notizie il Ministero della guerra non sembra propenso a dare seguito a quest'ultima richiesta.

I risultati che si otterranno durante il prossimo esercizio finanziario serviranno a guidarci nella disamina dello stanziamento per gli anni avvenire.

Oltre lo stanziamento per il servizio della leva all'estero, un altro punto del bilancio di assestamento fu oggetto di particolare disamina da parte della Commissione di vigilanza; quello dell'aumento di spesa proposto per indennità di missioni eseguite per conto del Commissariato da incaricati speciali. Si tratta di 10,000 lire in più richieste per provvedere alla liquidazione di spese per missioni già iniziate o da compiersi nel corso dell'esercizio, quali ad esempio la missione del dott. Baccari al Congo, quella del dott. Lomonaco al Cile, e le ispezioni da farsi da alcuni Consoli nell'interesse degli emigranti nell'ambito delle loro circoscrizioni.

La Commissione approvò lo stanziamento, ma fece premure perchè la corrispondenza col Commissariato da parte dei funzionari o delegati in missione fosse sempre attiva ed il Commissariato potesse tener conto delle impressioni vive e spontanee. Così pure la Commissione raccomandò che la pubblicazione delle relazioni avvenisse sollecitamente, poichè dalla loro attualità esse ritraggono principalmente valore.

Convenne la Commissione che in taluni casi riguardi politici, addotti dal Ministro personalmente, non ammettessero la stampa integrale delle relazioni stesse, ma insistette perchè senza alcun ritardo venisse almeno stralciata e pubblicata la parte riguardante l'emigra-

zione, onde ritrarne il vantaggio derivante dall'opportunità del momento.

Le garanzie offerte dal Commissariato, dal Ministro, e dai risultati delle relazioni stesse fin qui pubblicate parvero sufficienti alla Commissione per accordare il suo suffragio allo stanziamento.

II.

Quanto al bilancio consuntivo dell'esercizio 1903-1904, esso non dette luogo ad osservazioni per ciò che riguarda l'aspetto suo contabile, pur avendo fatto la Commissione un attento esame di ogni capitolo delle entrate e delle spese ed avendo talora, per qualche capitolo, presa visione dei vari documenti giustificativi.

Per quanto riguarda l'accertamento delle tasse d'imbarco, la Commissione si fermò a rilevare come il maggior provento sia dato per gli emigranti trasportati su navi di bandiera estera, in confronto di quelli trasportati su navi di bandiera nazionale.

Infatti nell'anno 1903-1904, mentre il prodotto della tassa pagata da vettori che trasportarono emigranti su navi di bandiera nazionale fu di lire 743,608, i vettori che si valsero di navi con bandiera straniera pagarono al Fondo dell'emigrazione lire 1,069,020: gli emigranti trasportati dai primi furono circa 100,000 e quelli trasportati dai secondi più di 140,000.

Si aggiunga che la bandiera estera sembra andare acquistando via via sulla bandiera italiana, come si rileva da queste cifre che si riferiscono ai primi tre anni di esercizio dacchè entrò in vigore la legge:

	EMIGRANTI TRASPORTATI			PRODOTTO DELLA TASSA (in lire)		
	1901-1902	1902-1903	1903-1904	1901-1902	1902-1903	1903-1904
Bandiera nazionale	109,026	102,129	100,490	782,958	761,530	743,608
Bandiera straniera	125,440	162,733	143,504	933,566	1,218,216	1,069,020

Tra le bandiere straniere vengono prime quella inglese e quella tedesca, la segue a non grande distanza quella francese ed ultima viene la bandiera spagnuola.

Tale fatto non dipende da agevolazioni concesse dalla legge sulla emigrazione, a Compagnie o noleggiatori di piroscafi esteri, ma bensì dalla concorrenza che le Società estere, meglio fornite di capitali, possono fare alle Compagnie nazionali. Però le navi di bandiera estera che partono dai porti italiani non hanno differenza di trattamento dalle navi nazionali e i vettori debbono sottostare alle identiche misure.

Tutte le navi di bandiera straniera debbono partire dai porti italiani, essendo vietato dalla legge di mandare emigranti ad imbarcarsi nei porti stranieri.

Solo si è fatta una eccezione per la Compagnie Générale Transatlantique, la quale può imbarcare emigranti italiani nel porto dell' Havre. Ma non si poteva sopprimere una corrente migratoria formata già da parecchio tempo nelle provincie settentrionali d'Italia; e si sono prese in proposito tutte le misure di precauzione per la protezione degli emigranti anche su quei piroscafi, le quali fossero compatibili con le contingenze del caso speciale. Del resto si tratta di una Compagnia che gode buon credito ed ha un buon materiale.

La quistione della concorrenza fatta da navi straniere alla marina mercantile nazionale, merita del resto la maggior attenzione ed è problema economico per noi di molta importanza. Mentre il paese nostro ha sì antiche e gloriose tradizioni marittime, è il solo in cui le navi di bandiera straniera tolgano tanta parte non pure del traffico delle merci ma del trasporto delle persone.

Abbiamo accennato alle cause che stanno nei capitali più vistosi e nelle organizzazioni migliori e più salde delle marine mercantili straniere, soprattutto della tedesca. Ciò non toglie che non si debbano avvisare provvedimenti per venire in aiuto alla marina nostra e darle nuovo vigore. Ben fece però la legge sulla emigrazione a lasciare aperta la concorrenza, per il trasporto degli emigranti, alle navi straniere. La legge sull'emigrazione ha per iscopo, fra gli altri, di tutelare gli emigranti durante il viaggio, procurando loro le mi-

glieri condizioni del trasporto per l'assetto delle navi, per la velocità e la sicurezza, per il vitto e per il trattamento, come pure promuovendo la concorrenza per impedire trusts od accordi fra i vettori che portino un artificiale aumento nei noli. Non poteva pertanto la legge chiudere i nostri porti alle navi straniere; ma solo esigere, come fece, ch'esse in tutto si conformassero alle condizioni prescritte e riconoscessero, per ciò che riguarda il trasporto degli emigranti, l'autorità della legge italiana.

Può tuttavia considerarsi se questo ingente e sempre crescente tributo che noi paghiamo all'estero in forma di noli non possa essere riversato a beneficio dell'economia nazionale. La Commissione approvando il capitolo non si trattenne dall'esprimere l'almeno lontano augurio che un giorno il paese nostro giunga a sminuire questa preponderanza della marina estera nel servizio dei nostri porti riguardo all'emigrazione.

Insistette specialmente a questo proposito l'on. senatore Candiani il quale, con l'autorità che gli viene dall'esperienza e dal lungo studio di queste questioni, è ritornato sull'argomento nella relazione ultimamente presentata al Senato sul bilancio della Marina.

L'on. senatore espresse apertamente il voto che si studi il modo di affidare il servizio d'emigrazione completamente alla bandiera nazionale. Sarebbero, a suo avviso, molte decine di milioni guadagnati pel commercio e si avrebbe una protezione più efficace per l'emigrante fino al porto di destinazione. Attualmente le bandiere estere godono di tutti i diritti della nazionale col vantaggio, per talune Compagnie, di effettuare i viaggi irregolarmente e magari farne uno solo nella stagione più favorevole, mentre le linee nazionali devono seguire un itinerario fisso in ogni stagione anche con partenze a carico incompleto.

La nostra legge sull'emigrazione conferisce a questo servizio un tal carattere di interesse pubblico da esser sufficiente, secondo l'on. Candiani, per combattere ogni impedimento d'ordine politico, o giuridico internazionale che si opponesse ai provvedimenti proposti.

L'on. senatore ritiene che lo Stato possa dichiarare riservati alla nostra bandiera tali trasporti senza temere il pericolo di proteste e di rappresaglie da parte di altre Nazioni; e ciò tanto più che la patente

rappresenta non tanto un diritto del vettore, che si trovi nelle condizioni prescritte dalla legge quanto, come ebbe a dichiarare il Consiglio di Stato in un suo parere a Sezioni unite, una concessione del Governo il quale, con decreto motivato, può sempre negarla, limitarla e revocarla. Lo Stato può concedere il rilascio della patente a chi crede sotto date obbligazioni.

Uno dei maggiori interessi, prosegue il Sen. Candiani, che il paese potrebbe ricavare da questa limitazione del trasporto degli emigranti colla bandiera nazionale sarebbe quello di crearsi una flotta di veloci incrociatori ausiliari rispondenti a determinate condizioni stabilite dal Ministero della marina ed a disposizione dello Stato in caso di bisogno. Nessun dubbio che le nostre Compagnie, avendo assicurato quell'importante traffico, non esiterebbero a costruire gli incrociatori che si desiderano. Valutandosi gli oneri ed i benefici si potrebbero meglio determinare i premi speciali di navigazione da concedere; ed infine sarebbe possibile, per tal modo, venire ad una riduzione sul prezzo dei noli a vantaggio degli emigranti e specialmente degli emigranti temporanei, pei quali un centinaio di lire in meno sul prezzo del nolo può decidere o no del viaggio temporaneo da effettuarsi.

La Commissione volle pure procurarsi particolareggiate informazioni sulle entrate per rimborsi delle obbligazioni ferroviarie estratte, sul contributo del comune di Palermo nelle spese di fitto del locale ad uso ufficio dell'Ispettorato dell'emigrazione, del ricavo della vendita del bollettino e simili; e di assicurarsi che l'impiego delle somme disponibili del Fondo per l'emigrazione sia sempre fatto in titoli garantiti dallo Stato, procedendo in esso impiego d'accordo con la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e col Ministero del tesoro.

Accertati pertanto con diligenti analisi dei vari capitoli che l'erogazione dei fondi stanziati era avvenuta regolarmente, la Commissione diede la sua approvazione al conto consuntivo e ne autorizzò l'invio alla Corte dei Conti per i riscontri di sua competenza.

III.

Approvati così il conto consuntivo del 1903-904 e l'assestamento del bilancio del 1904-905, la Commissione di vigilanza procedette all'esame del bilancio preventivo per l'esercizio 1905-906.

La Commissione ebbe subito ad osservare come il prodotto della tassa sia previsto con una diminuzione di 100,000 lire. Il Commissariato volle esser moderato nelle sue previsioni.

L'emigrazione verso gli Stati Uniti, ebbe, nel secondo semestre del 1905, una certa diminuzione in confronto dell'anno precedente, pur mantenendosi sempre molto elevata, diminuzione dovuta ad un certo ristagno nei lavori e negli affari, conseguenza dell'elezione presidenziale. Probabilmente nell'anno in corso la corrente nostra immigratoria nella Confederazione americana ripiglierà più intensa, poichè la prosperità economica, lo sviluppo industriale ed agricolo degli Stati Uniti sono tuttora in un periodo di tale incremento da richiedere braccia numerose e per lavori manuali e di dura fatica a cui gli americani male si presterebbero.

Parimenti anche per il Plata si può presumere che l'emigrazione dall'Europa e principalmente dall'Italia andrà di qualche poco aumentando, pur senza ritornare alle alte cifre di qualche decennio trascorso. Anche la Confederazione argentina uscita dalle crisi economiche che ultimamente la travagliarono, superate facilmente le agitazioni politiche che dopo la elezione del nuovo Presidente avevano tentato di perturbarla e che colla loro stessa inanità furono prova della maggior saldezza conseguita dagli ordinamenti della Repubblica, anche la Confederazione argentina è in un periodo di sano e rigoglioso sviluppo a cui è necessaria una scelta e bene ordinata immigrazione straniera.

Ma non ostante queste ragioni per cui vi sarà forse nel 1905-906 un maggior richiamo di immigranti italiani dai paesi transoceanici, noi riteniamo prudente il criterio del Commissariato che volle contenere entro modesti limiti la previsione delle entrate per la tassa di 8 lire da pagarsi dai vettori.

Noi crediamo che colle proporzioni così elevate raggiunte dall'emigra-

grazione italiana negli ultimi anni, questa abbia forse toccato il suo massimo. Non perchè non continuino ad agire quelle stesse ragioni economiche che sospingono tanti confratelli nostri, soprattutto da certe regioni e provincie ad uscire d'Italia per trovare all'estero migliori condizioni di vita e lavoro più remunerativo, ma perchè ragioni di ordine demografico si oppongono, soprattutto nelle regioni e provincie più migratorie, ad un ulteriore aumento della nostra emigrazione. La composizione della popolazione in certe provincie del mezzogiorno, per esempio in Basilicata, si è già alterata per modo che vanno riducendosi di numero quelle classi di età le quali danno il maggior contingente alle schiere migratrici.

Anche sull'esiguità della somma da introitarsi per pene pecuniarie in seguito a contravvenzioni della legge sull'emigrazione si ebbero schiarimenti che esonerano il Commissariato da ogni responsabilità. Dovendosi tutte le somme riscuotere in seguito a sentenza dell'autorità giudiziaria, il risultato della riscossione delle multe imposte si riduce, malgrado l'attività e lo zelo spiegato dal Commissariato, al minimo.

L'ammontare delle pene pecuniarie inflitte ogni anno dalle autorità giudiziarie in seguito a condanne per contravvenzioni alla legge o al regolamento sull'emigrazione è veramente scarso in confronto del numero delle contravvenzioni giudicate.

Ciò è dovuto a varie cause. Anzitutto i condannati per reati in materia di emigrazione costituiscono appena *un terzo* di quelli giudicati; gli altri due terzi sono prosciolti, o perchè il fatto non sussiste o non costituisce, ai termini della legge o del regolamento, un reato, o perchè la reità non è provata, o, soprattutto, per effetto delle amnistie che estinguono l'azione penale a carico dei contravventori. Si ha dunque, fra gli imputati di reati in materia di emigrazione, una lieve proporzione di condannati, molto più scarsa di quella dei condannati per reati d'ogni specie, che in Italia è di quasi due terzi dei giudicati.

Oltre a ciò, le condanne a pene pecuniarie inflitte dalle autorità giudiziarie sono nella maggior parte dei casi di una eccessiva mitezza. Mentre la legge commina per quasi tutte le contravvenzioni l'ammenda

fino a 1000 lire e per talune fino a 2000; di rado avviene che siano irrogate pene che oltrepassano le 50 lire di ammenda. Che se i giudici di primo grado mostrano talvolta una certa severità ed applicano pene di qualche entità, quasi sempre queste vengono ridotte, nei giudizi d'appello, a più tenue misura. Inoltre intervennero in questi ultimi anni frequenti amnistie per i condannati per contravvenzioni, e quindi anche per contravvenzioni alla legge sull'emigrazione.

Il Commissariato pone ogni cura per il recupero dell'ammontare di queste pene pecuniarie sollecitando le Procure del Re per l'esecuzione delle sentenze, le Intendenze di finanza per il versamento delle ammende pagate, ma se questa diligenza riesce ad assicurare al Fondo per l'emigrazione le somme in realtà versate dai vettori, non può riuscire a correggere quello che è un difetto (e non è il solo) dell'amministrazione della giustizia quale non per colpa di magistrati ma per vizio di ordinamenti è ora attuata in Italia. Nè si potrebbe obiettare come qualcuno potrebbe osservare, che le pene pecuniarie inflitte si prelevino dalle cauzioni depositate dai vettori. Tali prelevamenti si possono fare solo quando si tratti di sentenze pronunciate in via civile dalle Commissioni arbitrali per danni procurati ad emigranti, oppure per inosservanza degli obblighi imposti dalla legge sull'emigrazione e a cui il vettore si sottomise con la patente che gli fu rilasciata. Ma tali prelevamenti non sono ammissibili quando si tratti di sentenze emesse dalle autorità giudiziarie in sede penale.

Gioverà in ogni modo che il Commissariato continui a portare il suo esame sulla quistione, e proponga, ove occorra, provvedimenti che gli sembrino opportuni.

Il totale generale dell'entrata prevista pel 1905-906, venne quindi approvato in seguito a ulteriori schiarimenti sull'utile derivante dal servizio delle rimesse degli emigranti compiuto dal Banco di Napoli e sul rimborso probabile delle obbligazioni ferroviarie estratte.

Constatato poi come nessuna modificazione sia stata introdotta nel bilancio riguardo al personale del Commissariato e come non si sia ancora provveduto alla stabile sua sistemazione, conformemente ai voti espressi dal Consiglio dell'emigrazione e dalla Commissione stessa, la Commissione ripete la raccomandazione, che sia presentato un ap-

posito progetto di legge per aumento dell'organico. Convienne ridurre lo stanziamento previsto in bilancio pel lavoro straordinario, pel quale ora è impostata una spesa non indifferente, e tuttavia indispensabile in causa dei crescenti bisogni del servizio. Nel proporre tale sistemazione dell'organico, la Commissione poi intende che esso debba venire coordinato con le altre proposte di modifiche, di cui si è ampiamente trattato in relazioni precedenti.

Ebbe la Commissione parole lusinghiere per la redazione del Bollettino, persuasa che ormai soddisfi alle varie esigenze così pratiche come scientifiche, che possono attendersi da pubblicazioni di questo genere.

La Commissione si occupò quindi del modo di diffusione dei manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente agli emigranti. Perchè la loro diffusione riesca veramente utile non basta che sia fatta dagli ispettori nei porti d'imbarco quando l'emigrante è per mettersi in viaggio; ma le pubblicazioni del Commissariato, soprattutto quelle aventi carattere di più immediata attualità o indole più popolare, dovrebbero essere distribuite dai sindaci o dai Comitati locali ai capi di famiglia, alle persone più influenti del luogo, perchè siano lette e discusse prima che l'emigrante si risolva a partire; come pure dovrebbero essere distribuite all'estero dalle Società di patronato e dagli uffici di protezione. Il Commissariato accettò volenterosamente di ricorrere anche a questi mezzi di diffusione, pur dichiarando che per ciò fare, occorreva un aumento di stanziamento sul capitolo. E la Commissione non ebbe difficoltà ad accordarlo ed a portare la cifra per questo capitolo a 15,000 lire. Così si è provveduto a che le pubblicazioni, le quali possono giovargli seguano l'emigrante prima della partenza, durante il viaggio e nei luoghi di destinazione.

Circa le spese per viaggi e missioni di speciali commissari non compresi nel ruolo degli ispettori viaggianti o dei funzionari del Commissariato, la Commissione di vigilanza, nell'approvare lo stanziamento nel bilancio di previsione, tornò a raccomandare che tali missioni abbiano a scopo il servizio dell'emigrazione, e in nessuna guisa abbiano a venire in sussidio al bilancio degli esteri, del che ebbe dal Commissariato i più rassicuranti affidamenti.

I dubbi sorti in seno al Consiglio dell'emigrazione riguardo alla efficacia degli addetti dell'emigrazione per lo scopo cui erano destinati, si risollevarono anche in seno alla Commissione di vigilanza quando si trattò del capitolo corrispondente. Non si può ancora formulare un giudizio sicuro sui risultati ottenuti dai due addetti inviati in via di esperimento in Germania e in Svizzera. Chi scrive può tuttavia attestare rispetto all'addetto di Svizzera di aver avuto personalmente prova concreta del suo zelo in una vertenza di compenso per infortuni sul lavoro da esso definita in modo superiore alle speranze della famiglia dell'operaio italiano.

Ad ogni modo la Commissione di vigilanza dette il suo consenso al raddoppiamento del fondo stanziato per gli addetti, quale veniva chiesto dal Ministero (lire 40,000 invece di 20,000), alla condizione che gli addetti stessi venissero inviati principalmente negli Stati Uniti e negli Stati dell'America meridionale, dove più numerosa affluisce la emigrazione italiana. Nè la Commissione mancò di ripetere che di tali funzionari siano da istituirsi con prudenza e con parsimonia, demandando piuttosto ai Consoli le funzioni che loro vorrebbero affidare ed evitando il formarsi di un nuovo organico burocratico.

A proposito dei medici e dei commissari viaggianti, la Commissione raccomandò di definire la vertenza che pende riguardo al ruolo col Ministero della marina, onde assicurare un personale che abbia tutti i requisiti di competenza tecnica e di pratica che affidi della tutela sanitaria ed igienica degli emigranti a bordo. La Commissione si manifestò contraria al proposito che si tolga tale servizio ai medici della R. Marina, che fecero sin qui buona prova, per istituire in vece un nuovo corpo di medici non militari cui mancherebbe l'autorità di quelli, soprattutto su navi di bandiera straniera.

A proposito delle indennità alle Commissioni di visita delle navi in partenza la Commissione raccomanda uno studio e un rimaneggiamento del regolamento per ovviare agli inconvenienti che ora si verificano per la natura e composizione delle Commissioni stesse, le quali non sempre portano tutto il rigore e la diligenza che si richiederebbe.

Quanto ai ricoveri nei porti d'imbarco dei quali fu ritardata sin qui la costruzione, la Commissione, in seguito alle spiegazioni presentate dal Commissariato, ebbe ad esprimere il voto che venga presa una decisione definitiva circa alla loro costruzione. Ma nello stesso tempo espresse il parere che si debba nella costruzione dei ricoveri mantenersi nel limite dello stretto necessario perchè gli emigranti non abbiano a soffrire privazioni e disagi; ma si debba ad un tempo tenere di mira che la tassa ad essi imposta ha per fine precipuo di tutelarli e proteggerli durante la vita nel nuovo paese, non per circondarli di agi in quei pochi giorni transitori che precedono la partenza. Ogni idea del superfluo deve essere lasciata in disparte in questo caso.

IV.

Particolareggiata discussione tenne la Commissione di vigilanza sulla ripartizione della somma stanziata per sussidi alle opere di patronato all'estero e all'interno, tanto nel bilancio d'assestamento per i fondi disponibili nel 1904-1905, quanto nel bilancio di previsione.

La relazione del Commissariato contiene una minuta disamina dell'esplicazione dell'attività di ciascheduna Opera e delle somme accordate o negate; e non crediamo sia il caso di ripetere qui una indagine analoga. Ci basti enunciare i criteri generali ai quali la Commissione di vigilanza ha ispirato il suo consenso o diniego.

Incoraggiare e appoggiare le istituzioni sorte per iniziativa privata, nelle quali lo spirito filantropico dell'individuo si estrinseca ed agisce con interesse e con un appassionato desiderio del bene che sovente non è raggiungibile dalla protezione comandata è sembrato alla Commissione di vigilanza uno dei compiti più efficaci e benefici a cui si possa destinare il Fondo dell'emigrazione. Quindi il sussidiare ogni Opera in proporzione dell'energia e della estensione della sua azione e delle garanzie materiali e meglio ancora morali che essa offre appare non solo consigliabile ma doveroso. Quando pertanto la Commissione ritenne di trovare tali garanzie e acquistò la convinzione che i sussidi proposti fossero volti a totale ed esclusiva tutela degli emigranti, essa non esitò a concedere il suo beneplacito; mentre andò

più a rilento nell'approvare i sussidi ad Opere che esplicano la loro attività sotto forma di pura beneficenza.

Questo non è scopo diretto del Fondo dell'emigrazione secondo la legge, la quale vuole piuttosto che il Fondo serva non solo alla assistenza dell'emigrante prima della partenza e durante il viaggio ma soprattutto al suo collocamento e alla sua protezione nei paesi stranieri.

Però la Commissione ritiene che non si abbia a comprendere fra le esclusive forme di beneficenza le Società di M. S. fra emigranti operai, le quali anzi vanno incoraggiate sviluppando esse quello spirito di fratellanza e di solidarietà che è fonte di forza e di prosperità. Tali Società oltre l'Atlantico non sono poche; l'incoraggiamento a quelle esistenti sia con aiuti morali, per parte delle autorità consolari sia con aiuti materiali per parte del Fondo dell'emigrazione, pare alla Commissione ben fatto.

Convenne poi la Commissione col Commissariato nel ritenere che i sussidi alle varie Associazioni di patronato o di assistenza, o di mutuo soccorso o previdenza si debbano largire precipuamente a quelli esistenti che fanno buona prova, in proporzione dei mezzi di cui essi in proprio dispongono e dei risultati che a tali mezzi corrispondono. L'incoraggiamento alle nuove Società che si vanno istituendo, deve essere accordato con prudenza e in seguito ad accurato esame delle garanzie soprattutto morali che esse offrono. D'altra parte, la vigilanza che si esercita sulle Società di patronato deve essere illuminata e a larghe vedute, e il controllo sulle spese, specialmente delle Società che dispongono di fondi propri, non deve scendere a quelle minuziose e irritanti indagini che talora soffocano lo slancio generoso di qualsiasi filantropo. Quando in una stessa città o in uno stesso Stato sussistono parecchie Società di patronato, la Commissione invita il Commissariato ad adoperarsi per raggrupparle sotto una unica direzione pur mantenendo per ognuna la diversità di indirizzo e di scopo.

Così pure la Commissione insistette per l'istituzione di uffici del lavoro nei porti di sbarco, i quali con diramazioni nell'interno degli Stati provvedano a indirizzare gli emigranti dove l'opera loro sia più ricercata. Ciò vale in special modo per gli Stati Uniti dove si deplora

l'affollamento nelle città dell'Est, mentre con opportuni provvedimenti si potrebbero avviare gli emigranti negli Stati meridionali, dove l'agricoltura richiede braccia.

Non ci dissimuliamo le difficoltà dell'impresa, data la gelosia delle classi operaie americane e delle autorità governative; ma confidiamo nel senno del Commissariato, perchè, con paziente tenacia, arrivi ad una soluzione soddisfacente dell'arduo quesito.

Convenne, infine, la Commissione nell'opportunità di abolire i sussidi alle piccole istituzioni di vita stentata, incoraggiando la loro concentrazione in Società più forti e promettenti;

di aiutare gli Istituti di patronato all'interno, soprattutto se esercitano la loro azione ancor più nel tutelare gli emigranti all'estero, che nell'assisterli in patria nei brevi giorni che corrono dalla partenza dal paese o dal villaggio natio all'imbarco;

di fornire mezzi adeguati ai consoli (la maggior parte dei quali danno prova di zelo e di competenza), onde siano messi in grado di assecondare l'azione dei patronati nelle rispettive giurisdizioni, e di meglio tutelare i nostri connazionali recandosi, all'occorrenza, nei centri più lontani ove essi vivono.

Quanto alla tutela per gl'infortuni sul lavoro, la Commissione di vigilanza è contraria alla creazione di qualsiasi nuovo istituto od ufficio per la difesa degli emigranti nelle vertenze riguardo ai compensi per infortuni, e ritiene miglior partito il valersi in ogni singolo caso degli ufficiali nostri consolari all'estero, i quali affidino la causa a esperti e noti legali del luogo, con mezzi attinti volta per volta dal Fondo dell'emigrazione, salvo a rivalersi a causa finita sul compenso ottenuto.

Ci sia lecito, in questa convinzione, di raccomandare al Ministro una oculata scelta degli agenti consolari e ci basta accennare a questo argomento, tema già di lunghe discussioni in seno al Parlamento e al Consiglio dell'emigrazione senza entrare in particolari spinosi.

La Commissione di vigilanza conclude tributando lodi sincere al Commissariato ed ai suoi dipendenti, al Ministero degli affari esteri e ai suoi ufficiali, per lo zelo e l'intelligente attività dimostrata nel condurre innanzi l'esecuzione del programma propostosi dalla legge.

La tutela dell'emigrante dal luogo d'origine, lungo il viaggio, e nei suoi nuovi soggiorni si va sempre meglio esplicando e organizzando efficacemente.

Ma se lo scopo della protezione dell'emigrante in questi vari periodi si va via via raggiungendo con soddisfacente progresso, a ben più elevato intento è ormai tempo che applichi la sua iniziativa il Commissariato, al quale sono affidate le sorti di tanti nostri compaesani, ossia alla fondazione di forti e rigogliosi nuclei, i quali diano modo alla emigrazione italiana, di tener alto, in mezzo alle nazioni fra le quali abbia eletto il suo nuovo domicilio, il prestigio nostro, sviluppandosi e prosperando economicamente e socialmente.

Studi e progetti di colonizzazione in varie regioni del globo non sono davvero mancati. Ministero, Commissariato e Consiglio di emigrazione si occuparono di tali studi e progetti con molto amore. La Commissione di vigilanza, grata di esser tenuta al corrente di quanto si va operando, non può però esprimere su quegli studi un giudizio anticipato, e uscire dal riserbo impostole dal suo compito di approvare gli stanziamenti che le verranno proposti e definitivamente consentire all'esecuzione delle proposte concrete che siano per esserle sottoposte.

Per l'attuazione di sì nobili propositi, destinati a dare all'emigrazione nostra un nuovo impulso, i fondi non mancano; e di ciò si deve dar lode al Commissariato, che, in vista di questo altissimo scopo, seppe risparmiare le maggiori somme procedendo con prudenza nel più modesto intento sinora proposti. Nè sappiamo dar biasimo agli altri organi competenti, se vanno a rilento nel prendere risoluzioni di tanta gravità.

Solamente allora però, quando si sarà raggiunto il risultato di supremo interesse nazionale, di vedere la nostra emigrazione occupare una posizione rispettata e considerata in mezzo all'elemento che le sta intorno ed una florida posizione nelle nostre colonie, solamente allora potremo dire che il grande problema, di cui la legge provvidamente si occupa, sia risoluto, e solo allora renderemo al Commissariato incondizionati elogi.